

Interrogazione a risposta in Commissione:

BINETTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere —
premessi che:

il Consiglio di Stato recentemente ha accolto il ricorso di due studenti che, iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia di Timisoara in Romania, avevano chiesto il trasferimento all'università di Messina. La loro richiesta era stata subordinata al superamento dei *test* di ammissione alla facoltà, così come prevede attualmente la normativa italiana. I giudici hanno dato ragione ai due studenti già iscritti in Romania ritenendo che la richiesta dell'università di Messina andasse contro le normative europee sulla libertà di circolazione. La sentenza comunque prevede che gli atenei verifichino il percorso formativo dello studente prima di ammetterlo;

in Italia il numero degli studenti ammessi a frequentare la facoltà di medicina è rigorosamente sottoposto ad una programmazione in cui sono coinvolti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, le regioni e le singole facoltà di medicina per coordinare una serie complessa di fattori come ad esempio il fabbisogno complessivo di medici valutato su base nazionale, il potenziale formativo delle singole facoltà e le risorse disponibili per accedere successivamente alle scuole di specializzazione;

si ha ben presente l'attuale situazione italiana che prevede circa 80.000 domande di accesso agli esami di ammissione alla facoltà di medicina per circa 8.000 posti disponibili, con una selezione di 1 a 10;

come molti degli studenti che non hanno superato il *test* di accesso alla facoltà di medicina, attualmente su base nazionale, si recano all'estero in Paesi in cui l'iscrizione alla facoltà di non prevede nessuna selezione previa, dalla Romania all'Albania, per citare solo le sedi verso le quali gli studenti si orientano con maggiore frequenza, perché ritenute anche più accessibili nella loro proposta formativa complessiva;

come gli studenti in questione avevano fatto ricorso al TAR per sostenere il loro diritto a frequentare la facoltà di medicina a Messina, e il TAR aveva dato loro ragione, obbligando l'università di Messina ad accoglierli, per cui quest'ultima a sua volta aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato, che le ha dato torto;

non appare priva di ambiguità la recentissima sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, nella quale si afferma che se uno studente di medicina iscritto in un'università dell'Unione europea decide di venire in Italia per proseguire gli studi non ha alcun obbligo di sottoporsi al *test* di ammissione previsto per iscriversi al primo anno;

leggendo i termini concreti della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, si evince che la *ratio* per cui il trasferimento degli studenti vada comunque accettato si regge su due presupposti: da un lato la mancata equipollenza degli *standard* formativi previsti dalla prova di ammissione italiana rispetto a quelli di un'eventuale università straniera; dall'altro, la considerazione che una prova selettiva predisposta ai soli fini della iscrizione al primo anno, perderebbe di valore nel caso in cui ci si volesse iscrivere ad uno degli anni successivi. Il combinato disposto dei due fattori si porrebbe in contrasto con il principio di libertà di circolazione degli studenti;

il limite finora posto da tutte le facoltà di medicina italiane contrasterebbe con la normativa europea sulla libera circolazione degli studenti, in quanto il *test* italiano è previsto per chi deve accedere al primo anno di studi e quindi non può diventare un ostacolo alla scelta autonoma degli studenti di trasferirsi successivamente da una università all'altra, anche se in Paesi diversi da quello in cui si è fatta la prima iscrizione;

va apprezzato per altro il criterio restrittivo posto dalla sentenza nel diritto irrinunciabile delle facoltà a verificare il livello delle competenze raggiunte dagli studenti che fanno domanda di

trasferimento, anche in funzione dei posti che si siano effettivamente resi disponibili negli anni successivi al primo;

il conseguimento della laurea costituisce fattore necessario ma non sufficiente per l'esercizio della professione medica, dal momento che la specializzazione ne è il complemento necessario per svolgere il proprio lavoro in strutture pubbliche, ma ciò nonostante si ha ancora un numero drammaticamente limitato di borse di studio –:

quali iniziative di competenza intenda assumere affinché gli atenei in genere e le facoltà di medicina in particolare possano garantire quella che a tutti gli effetti è una loro specifica responsabilità, ovvero offrire qualità nella formazione a quegli studenti, che in virtù della normativa attuale hanno seguito il percorso previsto, rispettandone tempi e modi, e che ciò nonostante, si sentono continuamente scavalcati a causa di situazioni che rischiano di far saltare ogni possibile programmazione concordata nelle sedi referenti. (5-04642)